

sere dall' Abboccatore vendute ad arbitrio, o al nuovo Conduttore, o a qualunque altro, o spedite in Esteri Stati, nè il Regio Erario dovrà mai risentire per tali rimanenze alcun immaginabile pregiudizio; riguardo poi a quella parte di antica *Codazza*, che passò di mano in mano da un Conduttore all' altro fino in presente, resterà in vigore la Terminazione dell' ex-Magistrato de' Governatori dell' Entrade 29. Gennaro 1744. X

XXII. Siccome nel presente Abboccamento vi è compreso, come si è detto nel Capitolo IV. anche il Dazio Ghiaccio, Caffè, ed altre Bevande di questa Città, e Dogado, perciò tutti quelli dell' Arte dell' Acquavita, o Membri di quella, che vorranno vendere, o far vendere in questa Città, e Dogado Ghiaccio, o Neve in poca, o molta quantità dovranno provvedersi, e riceverlo dall' Abboccatore, o da suoi Commessi, e non da altri sotto qualsisia immaginabile pretesto; al qual fine dovrà esso Abboccatore destinarvi uno, o più Posti per comodo di quelli dell' Acquavita, e della Città con la particolar obbligazione di non conceder Licenza di vender Ghiaccio, o Neve, che a quelli della sopradetta Arte; e di dar il Ghiaccio Forestiero, e proveniente da Verona in ragione di Lire undici il cento, e la Neve, o Ghiaccio Nostrano a Lire sette il cento, con il peso alla grossa sino un' ora dopo Ter-